



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11/12/2009)

PESCARA, DECRETO N° 37 /2011

DEL - 6 OTT. 2011

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CONTRATTI PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI OSPEDALIERE - ANNUALITÀ 2011 - 2012 - DA SOTTOPORRE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE CASE DI CURA AMMESSE ALLA NEGOZIAZIONE AI SENSI DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 25/2011. ULTERIORI DISPOSIZIONI

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 con la quale il Presidente *pro-tempore* della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione individua, tra l'altro quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2010, siccome integrata dalla Deliberazione del 04.08.2010, con la quale la dr.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009;

VISTO il decreto n. 25 del 14/7/2011 recante "*Approvazione dello schema di contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011 e 2012 - da proporre per la sottoscrizione alle case di cura private - determinazione e ripartizione del tetto massimo complessivo di spesa. Ulteriori disposizioni*";

CONSIDERATO che con il predetto decreto l'Organo Commissariale, nell'approvare, all'allegato 1, lo schema di contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011 e 2012, di seguito per brevità SCHEMA DI CONTRATTO, ha disciplinato il procedimento della relativa negoziazione, prevedendo, nello specifico, che entro 10 giorni dalla notificata del richiamato decreto commissariale n.25/211 le Case di Cura ammesse alla negoziazione " (...) potranno presentare eventuali controdeduzioni o rilievi che dovranno essere acquisiti entro e non oltre il termine predetto dall'Ufficio Protocollo della Direzione Politiche della Salute. La valutazione delle controdeduzioni e dei rilievi sarà comunicata entro 15 giorni dalla relativa ricezione attestata dalla data di protocollazione. All'esito si procederà alla sottoscrizione del contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011 - 2012";

VISTE le osservazioni allo SCHEMA DI CONTRATTO, presentate dalle Case di Cura ammesse alla negoziazione e conservate agli atti del Servizio Assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, riabilitativa, protesica e termale della Direzione Politiche della Salute;

VISTE le valutazioni espresse in relazione alle predette osservazioni dall'Organo Commissariale notificate alle Case di Cura proponenti e conservate, anch'esse, agli atti del Servizio assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, riabilitativa, proteica e termale della Direzione Politiche della Salute;

VISTA la L.R. n. 6/2007 che, al punto 5.4. prevede:

- la non intercambiabilità dei posti letto tra AFO medica e chirurgica;
- l'intercambiabilità dei posti letto nella medesima AFO nell'ambito delle discipline accreditate;

VISTO l'art. 5 co. 5 del D.M. del 22 luglio 1983;

RITENUTO, all'esito della sopra riferita procedura di interlocuzione, doversi procedere alla modifica delle disposizioni dello SCHEMA DI CONTRATTO indicate nella Tabella A di seguito riportata e secondo le modalità rappresentate a fianco di ciascuna di essa:



TABELLA A

DISPOSIZIONE	Schema contrattuale di cui al DCA n. 25/2011 del 14 luglio 2011	Schema contrattuale di cui al DCA n. <u>37/2011</u> del <u>6 ottobre 2011</u>
VISTO	Il Decreto Commissariale n. _____ del _____ con il quale sono stati approvati lo schema di contratto relativo alle annualità 2011 e 2012 ed il complessivo tetto di spesa previsto in relazione a tutti gli erogatori privati di relativo al periodo di riferimento 2011-2012	Il Decreto Commissariale n. 25 del 14 luglio 2011 recante "Approvazione dello schema di contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012 - da proporre per la sottoscrizione alle Case di Cura private. Determinazione e ripartizione del tetto massimo complessivo di spesa. Ulteriori disposizioni", il Decreto Commissariale n. _____ del _____ recante "Approvazione dei contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012 - da sottoporre alla sottoscrizione delle Case di Cura ammesse alla negoziazione ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. 25/2011. Ulteriori disposizioni"
ART 3	1. La Struttura si impegna ad erogare, per le annualità 2011 e 2012, le sole prestazioni sanitarie di ospedalità nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo relativo all'anno 2011, il tetto di spesa di euro.....ed, all'anno 2012, il tetto di spesa di euro.....per un totale complessivo di euro.....; 2. La produzione eccedente il tetto	1. La Struttura si impegna ad erogare, per le annualità 2011 e 2012, le sole prestazioni sanitarie di ospedalità nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo relativo all'anno 2011, il tetto di spesa di euro.....ed, all'anno 2012, il tetto di spesa di euro.....per un totale complessivo di euro.....; 2. La produzione eccedente il tetto



	<p>massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti letto accreditati. Resta ferma la non interscambiabilità del Posti Letto tra discipline della stessa A.F.O.</p>	<p>massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti letto accreditati, fatte salve le eccezionali e motivate situazioni di emergenza di cui al punto successivo, purché comunicate immediatamente alla ASL. Fino a diversa disposizione la non interscambiabilità dei posti letto tra discipline della stessa A.F.O. è regolata dalla normativa regionale vigente.</p> <p>3. In conformità alla normativa regionale e soltanto per comprovati eccezionali motivi derivanti da situazioni di emergenza la Struttura potrà accettare malati anche in soprannumero, rispetto ai posti letto convenzionati dandone immediata comunicazione all'Azienda sanitaria locale.</p>
ART 6 p.3	<p>Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla A.S.L. competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla A.S.L. comporta la non remunerabilità della prestazione. L'A.S.L. è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate.</p>	<p>Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla A.S.L. competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla A.S.L. comporta la non remunerabilità della prestazione. L'A.S.L. è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate e a comunicare le determinazioni assunte entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione a cura della Struttura.</p>

ART 9

1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.
2. La Struttura garantisce l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti e che non versì in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art 1 della L. 662/96.
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. L'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni deve essere comunicato trimestralmente all'A.S.L. di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Regionale Politiche della Salute.
5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve

1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.
2. La Struttura garantisce l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti che, per quanto di sua conoscenza, non versì in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art 1 della L. 662/96.
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. L'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni deve essere comunicato trimestralmente all'A.S.L. di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Regionale Politiche della Salute. L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale in regime libero professionale per il quale la Struttura dovrà specificare: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto
5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve

REGIONE
POLITICHE DA

10 AD ACTA

	essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.	essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.
ART 10 p.7	La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi tre mesi dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.17.	La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi 90 giorni dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.17.
ART 12 bis p.2	La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari al 70% (settantapercento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 del presente contratto.	La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari al 70% (settantapercento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'articolo 5 non comprensivo dell'oscillabilità del 30% entro 30 gg dalla protocollazione della fattura
ART 12 bis p.10	Gli interessi per ritardato pagamento di cui all'art. 1224 c.c. decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.	Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di cui all'art. 1284 c.c. e decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.
ART 14 p.2	Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa dall'A.S.L. di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 12 bis punto 7.	Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa nel termine di 20 giorni, dall'A.S.L. di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 12 bis punto 7.

RITENUTO, inoltre, che lo SCHEMA DI CONTRATTO da sottoporre alla sottoscrizione delle Case di Cura: SANATRIX, SANTA MARIA, SAN RAFFAELE, DI LORENZO, oltre alle variazioni sopra rappresentate, debba essere ulteriormente modificato nei punti indicati di seguito per ciascun Erogatore e secondo le modalità chiarite a margine di ogni punto:

SANATRIX

- modifica ed integrazione del punto 2 delle premesse dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico: "la Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:

- certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in data
altresì contenente la declaratoria di fallimento e la disposizione di esercizio provvisorio unitamente alla decisione del giudice delegato di nominare l'Avv. Giuseppina Ivone curatore fallimentare;

- documentazione attestante la posizione del personale rilevato dalla vecchia gestione o in cassa integrazione;
- certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68);
- Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
- certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
- certificato rilasciato ai sensi degli art. 80 e 81 del D.lgs 231/01 di non aver subito essa struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie non rientrando in tale ultima fattispecie nessuna eventuale contestazione sollevata nei confronti della società in bonus e tuttora pendente nei confronti di quest'ultima";

- modifica ed integrazione dell'art. 1 punto 1 dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico: "Le certificazioni di cui in premessa dovranno al più tardi essere presentate entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità eccezion fatta per il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) che potrà essere presentato entro 90 giorni dalla predetta stipula";

- modifica dell'art. 15 dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico: "in considerazione delle finalità oggettiva dell'esercizio provvisorio, ossia quella di conservare l'impresa in funzione di una proficua ricollocazione sul mercato attraverso la vendita dell'azienda in attività a terzi, eventualmente previa affitto della stessa per un periodo limitato è consentita eccezionalmente la cessione del contratto ad imprese in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio di impresa sanitaria.

La cessione del contratto è soggetta alla previa autorizzazione del Presidente della Regione Abruzzo e del Commissario ad Acta, salva l'ipotesi in cui cessi il regime di commissariamento oltre che all'esibizione, a cura del cessionario, di tutta la documentazione prescritta";

- modifica dell'art. 17 punto 1 dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico "Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile, costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:

- l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
- l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 12 bis;
- la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
- l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
- l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
- la mancata emissione della nota di credito di cui all'art. 12 bis;
- l'inosservanza grave e ripetuta dell'art. 4 comma 1 e 2;



- la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
- il mancato conseguimento e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
- inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11 punto 8 del presente contratto.

SANTA MARIA

- modifica ed integrazione del punto 2 delle premesse dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico: "la Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:

- certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in data altresì contenente la declaratoria di fallimento e la disposizione di esercizio provvisorio unitamente alla decisione del giudice delegato di nominare l'Avv. Giuseppina Ivone curatore fallimentare;
- documentazione attestante la posizione del personale rilevato dalla vecchia gestione o in cassa integrazione;
- certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68);
- Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
- certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
- certificato rilasciato ai sensi degli art. 80 e 81 del D.lgs 231/01 di non-aver subito essa struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie non rientrando in tale ultima fattispecie nessuna eventuale contestazione sollevata nei confronti della società in bonus e tuttora pendente nei confronti di quest'ultima";

- modifica ed integrazione dell'art. 1 punto 1 dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico: "Le certificazioni di cui in premessa dovranno al più tardi essere presentate entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità eccezion fatta per il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) che potrà essere presentato entro 90 giorni dalla predetta stipula";

- modifica dell'art. 15 dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico: "in considerazione delle finalità oggettiva dell'esercizio provvisorio, ossia quella di conservare l'impresa in funzione di una proficua ricollocazione sul mercato attraverso la vendita dell'azienda in attività a terzi, eventualmente previo affitto della stessa per un periodo limitato è consentita eccezionalmente la cessione del contratto ad imprese in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio di impresa sanitaria.

La cessione del contratto è soggetta alla previa autorizzazione del Presidente della Regione Abruzzo e del Commissario ad Acta, salva l'ipotesi in cui cessi il regime di commissariamento oltre che all'esibizione, a cura del cessionario, di tutta la documentazione prescritta";

- modifica dell'art. 17 punto 1 dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico "Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile, costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:

- l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
- l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 12 bis;
- la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
- l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
- l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
- la mancata emissione della nota di credito di cui all'art. 12 bis;
- l'inosservanza grave e ripetuta dell'art. 4 comma 1 e 2;
- la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
- il mancato conseguimento e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
- inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11 punto 8 del presente contratto.

SAN RAFFAELE - introduzione, dopo l'art. 13 dello SCHEMA DI CONTRATTO del seguente art. 13 bis "relativamente alle prestazioni cod. 28 le parti convengono che all'esito del procedimento, tuttora in corso, di cui al verbale alleato al contratto 2010, quale parte integrante e clausola aggiuntiva per l'individuazione della giusta tariffa per le predette prestazioni, le parti si impegnano a sottoscrivere un accordo integrativo al presente contratto che prenda in considerazione la tariffa cod. 28 individuata ed il conseguente relativo effetto sul tetto di spesa segnato. L'Ufficio commissariale si impegna, medio tempore, ad autorizzare le Aziende Sanitarie a pagare alla Casa di Cura i corrispettivi maturati per le prestazioni cod. 28 secondo le tariffe del cod. 56 del D.M. 12.09.2006, salvo conguaglio, all'esito della definizione della giusta tariffa e contestuale rideeterminazione del tetto di spesa, come sopra";

DI LORENZO - integrazione dell'art. 5 dello SCHEMA DI CONTRATTO. Nello specifico: introduzione, dopo il punto 1, del seguente punto 1 bis " in ragione degli eccezionali interventi strutturali alle sale operatorie annunciati dalla struttura si ritiene che dal, per tutta la durata dei lavori, che si protrarranno presumibilmente fino al....., sia possibile concedere una deroga alla mensilizzazione del tetto di spesa, ferma restando, in ogni caso la non remunerabilità della produzione extrabudget. E' fatto obbligo alla competente Azienda Sanitaria Locale di vigilare sullo svolgimento dei predetti lavori";

VISTO il decreto commissariale 13/2011 recante "Contratto di affitto tra il fallimento della società Villa Pini d'Abruzzo Srl e la società "Casa di cura Abano terme Polispecialistica e Termale SPA". Attività di assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, riabilitazione psichiatrica e riabilitazione ex art 26 – Provvedimenti";

PRECISATO che la durata del contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012, da sottoporre alla sottoscrizione della Casa di Cura VILLA PINI coincide con la durata del contratto di affitto fra la curatela fallimentare della società villa Pini d'Abruzzo Srl e la stessa società "Casa di cura Abano terme Polispecialistica e Termale SPA" come stabilito dal riferito decreto commissariale n.13/11;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla modifica dell'art. 16 punto 1 dello SCHEMA DI CONTRATTO da sottoporre alla sottoscrizione della Casa di Cura VILLA PINI secondo le modalità di seguito indicate:

Art. 16.1. il presente contratto regola le prestazioni rese nelle annualità 2011 e 2012 rispettivamente:

- dal giorno della sottoscrizione del presente contratto con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2011;

- dal giorno 01.01.2012 fino alla scadenza naturale del contratto di affitto fra la Curatela fallimentare della società Villa pini d'Abruzzo Srl e la società "casa di Cura Abano terme Polispecialistica e Termale spa"(02 ottobre 2012) o - eventualmente - a quella inferiore derivante da anticipata cessazione del medesimo, intervenuta per qualsiasi causa, come stabilito con decreto commissariale n. 13/2011;

PRECISATO che le modifiche allo SCHEMA DI CONTRATTO disposte con specifico ed esclusivo riferimento alle Case di Cura SANATRIX, SANTA MARIA, SAN RAFFAELE, DI LORENZO, VILLA PINI, sopra dettagliate, hanno carattere eccezionale e sono giustificate dalle particolari situazioni in cui riversano detti Erogatori;

CONFERMATE tutte le ulteriori disposizioni contenute nello SCHEMA DI CONTRATTO non espressamente modificate/integrate/precisate dal presente provvedimento;

RITENUTO ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2009 che il Commissario Ad Acta sia parte contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012;

VISTO il contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011- 2012 di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante, le modificazioni allo SCHEMA DI CONTRATTO analiticamente descritte nella Tabella A del presente decreto, da sottoporre alla sottoscrizione delle Case di Cura ammesse alla negoziazione di seguito indicate:

- L'IMMACOLATA
- INI CANISTRO
- VILLA LETIZIA
- NOVA SALUS
- SPATOCCO
- SAN FRANCESCO
- PIERANGELI
- VILLA SERENA

VISTI i contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011- 2012 - di cui agli allegati 2, 3, 4, 5, 6 - parti costitutive ed integranti del presente provvedimento- da sottoporre alla sottoscrizione, rispettivamente, delle Case di Cura SANATRIX (All.2), SANTA MARIA (All.3) SAN RAFFAELE (All.4), DI LORENZO (All.5) VILLA PINI (All.6) recanti, ciascuno, oltre alle modifiche allo SCHEMA DI CONTRATTO rappresentata nella tabella A del presente decreto, le ulteriori variazioni indicate in premessa con specifico riferimento alle predette Case di Cura;

STABILITA la natura definitiva e non più controvertibile dei contratti di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6;

ACCERTATA l'attuale inoperatività delle Case di Cura SANATRIX e SANTA MARIA;

RITENUTO opportuno, differire, a data da stabilirsi ed, in ogni caso, solo alla ripresa della relative attività, la sottoposizione, alle Case di Cura SANATRIX e SANTA MARIA, per la relativa sottoscrizione, dei contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere- annualità 2011 e 2012,(All.2 e All.3) fermo restando i limiti e le modalità di assegnazione del tetto di spesa di cui al decreto commissariale n. 25/2011;

CONSIDERATO che il decreto commissariale n. 25/2011 ha fissato, quale termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011 - 2012, il giorno 09 settembre 2011;

VISTA la nota dell'Ufficio commissariale prot. n. RA 184392 del 09.09.2011 trasmessa a mezzo fax agli Erogatori ammessi alla negoziazione che differisce alle ore 16:00 del giorno 10 ottobre 2011 il termine ultimo per la conclusione dei contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012;

RITENUTO di posticipare ulteriormente il termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012 - di cui agli allegati 1, 4, 5, 6, differendolo alle ore 16:00 del giorno giovedì 13.10.2011 stante l'imminente scadenza del termine stabilito con la riferita nota prot. n. RA 184392 del 09.09.2011;

VISTO l'art. 16.2 dei contratti di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tenore del quale *"le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2011 sino alla data della formale sottoscrizione del presente accordo sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definitive nel contratto relativo all'annualità 2010;*

RATIFICATA la nota prot. n. RA 21719/Comm/DG16/D18 del 27 gennaio 2011 con la quale il Sub Commissario Dr.ssa Baraldi, nelle more della definizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012, al fine di contemperare l'esigenza di garantire agli utenti la continuità delle prestazioni e alle strutture la possibilità di programmare ed organizzare le proprie attività, *rebus sic stantibus*, ha confermato i tetti di spesa, le modalità di finanziamento e le condizioni di erogazione delle prestazioni relativi alla contrattazione 2010;

STABILITO di notificare il presente provvedimento alle Case di Cura ammesse alla negoziazione a mezzo raccomandata a.r. dalla cui ricezione gli Erogatori potranno concordare con l'Organo Commissariale una data utile per procedere alla sottoscrizione delle proposte contrattuali di cui al presente decreto presso la sede della Regione Abruzzo - V.le Boyio n. 425 - Pescara fermo restando il predetto termine ultimo fissato alle ore 16.00 del giorno 11/10/2011;

PRECISATO che la mancata sottoscrizione del contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere annualità 2011 - 2012, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92;

ATTESO il carattere di urgenza che riveste il presente provvedimento, in ragione del quale, la Direzione regionale ne curerà l'inoltro ai Ministeri della Salute e dell'Economia successivamente alla sua approvazione per la relativa validazione;

STABILITO, da ultimo, di comunicare il presente decreto ai Direttori generali e di procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per finalità notiziali;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

- è approvato il testo definitivo e non più controvertibile del contratto per l'acquisto delle prestazioni ospedaliere - annualità 2011 e 2012 - di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, da sottoporre alla sottoscrizione delle Case di Cura: L'IMMACOLATA, INI CANISTRO, VILLA LETIZIA, NOVA SALUS, SPATOCCO, SAN FRANCESCO, PIERANGELI, VILLA SERENA ammesse alla negoziazione ai sensi del decreto commissariale n. 25/2011;
- sono approvati i testi definitivi e non più controvertibili dei contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012 - di cui agli allegati 2, 3, 4, 5, 6, parti integranti e costitutive del presente decreto, da sottoporre, rispettivamente, alla sottoscrizione delle case di Cura SANATRIX, SANTA MARIA, SAN RAFFAELE, DI LORENZO, VILLA PINI, ammesse alla negoziazione ai sensi del decreto commissariale n. 25/2011;
- è differita a data da definirsi ed, in ogni caso, alla ripresa delle relative attività, la sottoposizione per la relativa sottoscrizione, alle Case di Cura SANATRIX e SANTA MARIA, del contratto di cui, rispettivamente, agli Allegati 2 e 3. Restano fermi i limiti e le modalità di assegnazione del tetto di spesa definiti dal decreto commissariale n. 25/2011;
- è differito alle ore 16:00 del giorno 13.10.2011 il termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti di cui agli allegati 1, 4, 5, 6;
- è ratificata la nota a firma del Sub Commissario Dr.ssa Baraldi del 27 gennaio 2011 pro. n. RA21719/Comm/DG16/DG18 che conferma, nelle more della definizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012, i tetti di spesa, le modalità di finanziamento e le condizioni di erogazione delle prestazioni relative alla contrattazione 2010;
- il presente provvedimento è notificato alle Case di Cura ammesse alla negoziazione ai sensi del decreto n. 25/2011 mediante raccomandata a.r. dalla cui ricezione gli erogatori potranno concordare con l'Organo Commissariale la data per procedere alla relativa sottoscrizione presso i locali della Regione Abruzzo - V.le Bovio n. 425 - Pescara - fermo restando il termine ultimo delle ore 16:00 del giorno 11.10.2011;
- la mancata sottoscrizione dei contratti di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92;
- il presente provvedimento è trasmesso, per la relativa validazione, ai Ministeri della Salute e dell'Economia, è comunicato ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed è pubblicato per finalità notiziali sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Visto

Il Subcommissario

Dott.ssa Giovanna Baraldi
Giovanna Baraldi

Il Commissario ad acta
Dott. Giovanni Chiodi

G. Chiodi

COPIA CONFERMA ALL'ORIGINALE

06 OTT 2011

scars, n. 10
Pescara, 06/10/2011
Baraldi